

Condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica

Edizione 05.2011

B1 Assistance - Servizio di emergenza

Fornitore delle prestazioni assicurate è AGA International S.A., Parigi, succursale Wallisellen (Svizzera), Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen, denominata di seguito «Società».

Indice

- B1.1 Eventi e prestazioni assicurati
- B1.2 Eventi e prestazioni non assicurati
- B1.3 Disposizioni complementari

B1.1 Eventi e prestazioni assicurati

Sono assicurate:

- 1.1.1 l'assistenza 24 ore su 24 nei casi di emergenza

Se, in seguito a un evento improvviso e imprevisto, si verifica una situazione di emergenza che presuppone un intervento immediato per evitare ulteriori danni agli oggetti contenuti all'interno dell'immobile o all'immobile stesso coperti dall'assicurazione di economia domestica combi, la Società organizza 24 ore su 24 l'intervento immediato di artigiani in grado di attuare le necessarie misure di emergenza.

Le spese per il personale incaricato di attuare le misure di emergenza disposte dalla Società sono assicurate fino a CHF 1'000 per evento.
- 1.1.2 la segnalazione di personale specializzato

Per gli eventi che non costituiscono una situazione d'emergenza ai sensi dell'articolo B1.1.1, la Società fornisce i numeri telefonici di artigiani idonei e normalmente disponibili nei casi di emergenza.

B1.2 Eventi e prestazioni non assicurati

L'assicurazione non copre:

- 1.2.1 le spese per eliminare definitivamente il danno;
- 1.2.2 le spese oggetto di contratti di garanzia, servizio o manutenzione;
- 1.2.3 i danni consecutivi che si verificano a causa di un evento assicurato;

- 1.2.4 le prestazioni in garanzia che si rendono necessarie in seguito agli interventi immediati effettuati dal personale incaricato dalla Società;
- 1.2.5 tutte le prestazioni legate in modo diretto o indiretto alla manutenzione e al servizio ordinario;
- 1.2.6 le spese per gli inconvenienti legati a un evento assicurato (ad es. spese di riacquisto degli oggetti danneggiati o per scopi di polizia);
- 1.2.7 i costi per le misure adottate che la Società non ha preventivamente autorizzato;
- 1.2.8 i danni per cui l'avente diritto ha omesso per propria colpa di adottare misure di prevenzione adeguate.

B1.3 Disposizioni complementari

- 1.3.1 Clausola di sussidiarietà

Qualora un assicurato rivendichi diritti da un altro contratto, l'estensione della copertura assicurativa si limita alla parte di prestazioni in eccedenza rispetto a quella garantita nell'altro contratto. Questa clausola non è applicabile qualora il contratto a cui si fa riferimento contenga una clausola analoga.
- 1.3.2 Basi contrattuali complementari

Si applicano inoltre le seguenti disposizioni delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica su cui si fonda il presente contratto:

A Disposizioni comuni per tutti i rami.